

40.

Allegato B

ATTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO

INDICE

	PAG.		PAG.
ATTI DI INDIRIZZO:		Ambiente e tutela del territorio e del mare.	
<i>Mozione:</i>		<i>Interrogazione a risposta in Commissione:</i>	
Farina Coscioni	1-00030 1215	Carra Marco	5-00242 1220
<i>Risoluzioni in Commissione:</i>		Difesa.	
VII Commissione:		<i>Interrogazione a risposta orale:</i>	
Farina Renato	7-00031 1216	Mogherini Rebesani	3-00095 1221
XIII Commissione:		<i>Interrogazione a risposta scritta:</i>	
Servodio	7-00029 1216	Zacchera	4-00755 1222
Cuomo	7-00030 1217	Economia e finanze.	
ATTI DI CONTROLLO:		<i>Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:</i>	
Presidenza del Consiglio dei ministri.		VI Commissione:	
<i>Interrogazione a risposta scritta:</i>		Saglia	5-00243 1223
Maccanti	4-00768 1218	Fogliardi	5-00244 1224
Affari esteri.		Milo	5-00245 1226
<i>Interrogazioni a risposta scritta:</i>		<i>Interrogazione a risposta in Commissione:</i>	
Zacchera	4-00754 1219	Siragusa	5-00239 1226
Zacchera	4-00757 1220	<i>Interrogazioni a risposta scritta:</i>	
Giachetti	4-00765 1220	Barbaro	4-00760 1227
		Cazzola	4-00764 1227

N.B. Questo allegato, oltre gli atti di controllo e di indirizzo presentati nel corso della seduta, reca anche le risposte scritte alle interrogazioni presentate alla Presidenza.

	PAG.		PAG.
Giustizia.		<i>Interrogazioni a risposta scritta:</i>	
<i>Interrogazione a risposta scritta:</i>		Farina Renato	4-00756 1234
Calearo Ciman	4-00753 1230	Toccafondi	4-00758 1235
Infrastrutture e trasporti.		Libè	4-00761 1235
<i>Interrogazione a risposta in Commissione:</i>		Di Pietro	4-00767 1236
Grimoldi	5-00238 1231	Lavoro, salute e politiche sociali.	
<i>Interrogazioni a risposta scritta:</i>		<i>Interrogazione a risposta scritta:</i>	
Contento	4-00759 1232	Di Pietro	4-00766 1236
Catanoso	4-00762 1232	Politiche agricole, alimentari e forestali.	
Interno.		<i>Interrogazione a risposta in Commissione:</i>	
<i>Interrogazione a risposta scritta:</i>		Cuomo	5-00241 1237
Mannino	4-00763 1233	Apposizione di firme ad una mozione.....	1238
Istruzione, università e ricerca.		Apposizione di una firma ad una risoluzione.....	1238
<i>Interrogazione a risposta in Commissione:</i>			
Benamati	5-00240 1233		

in tale occasione il rappresentante del Governo assicurava l'avvenuta ricostituzione dei fondi attraverso decreto del Presidente del Consiglio rimandando a successivi interventi legislativi, da sottoporre al Parlamento, il reperimento di somme aggiuntive;

il 25 giugno 2008 gli odierni interroganti presentavano un Ordine del giorno (9/01185/124) al decreto-legge recante « disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie » per impegnare il Governo, « ...già in occasione della prossima manovra di bilancio, anche in coerenza con gli impegni già assunti dalle amministrazioni interessate, adeguate risorse finanziarie tali almeno da ripristinare integralmente gli stanziamenti originari... »;

il giorno seguente il governo accoglieva il nostro ordine del giorno;

il decreto del Presidente del Consiglio sopra citato non risulta da nessuna comunicazione rintracciabile sul sito *web* del Governo -:

se il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri esista davvero, e, in caso positivo, come mai non sia stato dato seguito agli impegni di rifinanziamento;

se non ritenga inoltre doveroso non limitarsi ad una assicurazione generica circa la necessità di un ulteriore stanziamento per la stabilizzazione in oggetto, ma indicare le procedure che il Governo intenda seguire per il reperimento delle risorse necessarie alla stabilizzazione *full time* dei lavoratori socialmente utili di Palermo. (5-00239)

Interrogazioni a risposta scritta:

BARBARO. - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Per sapere - premesso che:

nonostante i ripetuti appelli da parte del mondo associazionistico circa l'erogazione dei fondi per il « 5 per 1000 » in riferimento all'anno 2006, ad oggi non risulta essere avviata tale procedura;

presso l'Agenzia delle entrate dal mese di marzo sono state avviate le procedure di riscossione -:

quali siano i tempi previsti per l'erogazione dei suddetti fondi e quali iniziative pensi di intraprendere il Governo per evitare il ripetersi di questi ritardi.

(4-00760)

CAZZOLA. - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Per sapere - premesso che:

l'interrogante è venuto a conoscenza di un caso, in materia tributaria, che si protrae da anni a causa di una « difformità » interpretativa dell'articolo 36, comma 2, del decreto-legge n.223 del 2006;

con atto di vendita in data 28 maggio 1999, veniva ceduta la piena proprietà di un appezzamento di terreno. Il prezzo della vendita era corrisposto in tre rate annuali, l'ultima delle quali da pagarsi nell'anno 2000;

all'atto di vendita, veniva allegato il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Correggio, da cui risultava che, al momento della cessione, il terreno in base al Piano Regolatore Generale Comunale Vigente (P.R.G.C.V.) approvato con deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n.1320 dell'11 aprile 1995, era incluso in Zone E 4: agricole di rispetto dell'abitato (articolo 80); con la previsione - risultante dalla Variante Generale al P.R.G.C., adottata dal Consiglio comunale con deliberazione del 22 aprile 1999, ma non ancora, all'epoca dei fatti, approvata dalla Giunta Regionale - che lo stesso terreno sarebbe stato inserito in Zone C: residenziali di espansione e in Zone G4: Bosco Urbano Ambito Multifunzionale della « Campagna Parco »;

il terreno, dunque, non era edificabile al momento della cessione;

all'epoca della cessione, l'articolo 81, comma 1, lettera b) del T.U.I.R (ora arti-

colo 67), prevedeva la tassazione tra i « redditi diversi » delle plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. La norma richiedeva, quale presupposto dell'imposizione fiscale ai fini IRPEF, che la utilizzabilità ai fini edificatori del terreno ceduto, fosse stabilita dagli strumenti urbanistici « vigenti » al momento della cessione; e la « vigenza » presuppone la formale e definitiva approvazione di tali strumenti urbanistici, come del resto in materia non è mai stato messo in dubbio, né dalla Giurisprudenza (*ex pluribus*, Cass. 12 novembre 2001 n. 13969 e Cass. 27 dicembre 2001, n. 16202, in cui è statuito che la locuzione « terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria », va interpretata nel senso che gli strumenti urbanistici cui essa si riferisce sono quelli « perfetti », che hanno cioè completato il loro iter di formazione), stante la chiara formulazione della norma in questione, né tanto meno dagli operatori nel settore tributario, notai e commercialisti. Al contrario erano sorte divergenze anche giurisprudenziali, in ordine ad altre imposte, quelle cioè di tipo Registro ed ICI, la cui non così chiara formulazione legislativa, dava adito ad un acceso dibattito sul concetto di area edificabile ai fini dell'applicazione di dette imposte (ICI e Registro), che, tuttavia non rientrano nel caso di specie;

sulla scorta del chiaro dettato normativo dell'articolo 81, comma 1, lettera b) del T.U.I.R., la proprietà, non configurandosi il presupposto della plusvalenza tassabile, non includeva tra i redditi diversi, il ricavato di tale operazione di vendita. Infatti, solo un anno e mezzo dopo la cessione *de qua*, la Variante al P.R.G.C., veniva « adottata » dalla Giunta Provinciale, e dunque perfezionata;

con avviso di Accertamento notificato alla proprietà il 21 maggio 2004, l'Ufficio di Reggio Emilia dell'Agenzia delle En-

trate, si contestava di aver omesso di denunciare, nella dichiarazione dei redditi anno 1999, la « plusvalenza » realizzata con l'atto di cessione sul presupposto che il terreno *de quo* era « suscettibile di utilizzazione edificatoria ». Ne nasceva dunque un contenzioso che, avanti alla Commissione Tributaria di Reggio Emilia, finiva in primo grado con il rigetto del ricorso, promosso dalla proprietà. Per contro, nel giudizio d'Appello, la Commissione Tributaria Regionale di Bologna — sezione distaccata di Parma, con sentenze n. 101 e n. 102 del 5 giugno 2006, da segnalarsi per la coerenza e la corretta applicazione del quadro normativo vigente, accoglieva in pieno le ragioni dei contribuenti, e ribaltava completamente la decisione di 1° grado. Va precisato che, *medio tempore*, l'Agenzia delle Entrate, aveva provveduto a ridurre la propria pretesa erariale in via di autotutela, sottraendo così al giudizio della Commissione Regionale, una « fetta » della materia del contendere, siccome parte dell'imputazione della asserita plusvalenza era da ascrivere all'anno d'imposta 2000: aveva così notificato nuovo atto di accertamento limitato al periodo di competenza, poi oggetto di rinuncia e trasformato in altro accertamento per l'anno 2001 e ne era così nata una « costola » di contenzioso;

un mese dopo la pronuncia delle citate sentenze numero 101 e 102, favorevoli ai contribuenti, l'Erario, nella veste questa volta di legislatore tributario, in data 4 luglio 2006, faceva entrare in vigore il decreto-legge 223 del 2006 (manovra *bis*), introducendo all'articolo 36, comma 2, una nuova ed omogenea nozione di « terreno edificabile » da applicarsi ai diversi tributi: imposte sui redditi, Iva, registro ed ICI. Tale disposizione prevede che: « ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in

base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo». L'Agenzia delle Entrate, coglieva l'occasione per asserire con propria Circolare n. 8 del 4 agosto 2006, che « si tratta di una norma recante disposizioni di natura interpretativa » e proponeva così ricorso in Cassazione avverso le due sentenze ad essa sfavorevoli n. 101 e n. 102;

a partire del 4 luglio 2006, per poter considerare un terreno edificabile, ai fini fiscali, è sufficiente la sola « adozione » del piano regolatore da parte del Comune, anche se il procedimento urbanistico non si è ancora perfezionato (decreto-legge n. 223 del 2006), ma a detta dell'Erario, tuttavia, per far scattare la previsione d'imponibilità della plusvalenza, ex articolo 81 comma 1, lettera *b*) (ora articolo 67) T.U.I.R., anche all'epoca dei fatti di cui sopra (1999), era sufficiente che il Comune avesse « adottato » con propria delibera lo strumento urbanistico, e ciò in particolare, alla luce del sopravvenuto articolo 36 comma 2 del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, con cui il legislatore, con disposizione da ritenersi di natura interpretativa, e non innovativa, ha statuito che un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo »;

la più autorevole dottrina è di diverso avviso (Terreni e fisco – Giovagnoli – Re – Rebecca, *Il sole 24 Ore* – Edizione 2008) e sostiene che, quantomeno per l'imposizione sui redditi (IRPEF), la sopravvenuta disposizione di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006, non abbia affatto valenza « interpretativa », come invece intenderebbe l'Agenzia delle Entrate, e non possa applicarsi per il passato, ma bensì soltanto per il futuro, cioè per le situazioni createsi dopo il 4 luglio 2006;

ostano ad una qualificazione « interpretativa » retroattiva della norma, numerose osservazioni:

a) il difetto delle condizioni tipiche della norma di interpretazione autentica, così come imposte dallo Statuto del Contribuente (legge 27 luglio 2000 n. 212) che ha forza di legge maggiore, e cioè:

1) eccezionalità del caso;

2) interpretazione mediante legge ordinaria (e non decretazione d'urgenza);

3) espressa qualificazione di tale legge ordinaria quale norma come di interpretazione autentica, con locuzione del tipo « si interpreta »;

in proposito, va detto che, una disposizione di interpretazione autentica è individuabile proprio con riferimento alla specifica qualificazione della legge stessa: la legge, o la norma, in altri termini, non dovrebbe evidenziare una propria volontà di normazione – come avviene invece in questo caso con l'articolo 36 comma 2 – ma si dovrebbe limitare ad illustrare e a chiarire la disposizione oggetto di interpretazione. Poiché la norma in questione non viene espressamente qualificata come interpretativa, non può essere considerata tale. Ciò risulta indirettamente confermato dal fatto che, all'interno dello stesso decreto-legge e, segnatamente, nel comma 30 del citato articolo 36, il legislatore ha emanato una norma di interpretazione autentica (e quindi retroattiva) derogando esplicitamente al principio di irretroattività delle norme tributarie; deroga non contenuta, invece, nel comma 2 dello stesso articolo 36 che non risulterebbe una norma interpretativa in mancanza, appunto, del requisito della « qualificazione »;

b) l'applicazione al passato di una disciplina entrata in vigore nel 2006, costituisce palese violazione dei principi di ragionevolezza e di affidamento dei cittadini nella certezza giuridica, oltre che

violazione del principio di irretroattività delle norme tributarie;

c) nella norma che si assume interpretata (articolo 81, comma 1, lettera b) del T.U.I.R. — ora articolo 67), non sono riscontrabili due possibili enunciazioni equivoche, stante l'univocità e chiarezza delle espressioni usate dal legislatore nel formulare la norma in materia di IRPEF, che parla di « vigenza » e quindi di strumento urbanistico vigente, cioè « perfetto », come correttamente statuito dalla Cassazione;

d) è evidente infine che, ai fini dei tributi IRPEF, la decretazione d'urgenza del 2006, costituisce una vera e propria riforma. L'articolo 36 comma 2 decreto-legge n. 223 del 2006, incide infatti sul momento costitutivo e perfetto del presupposto dell'imposizione, variandolo radicalmente rispetto alla disciplina antecedente. Penetra dunque in profondità nel rapporto d'imposta, di cui « il presupposto » del tributo è elemento indefettibile;

alla luce di quanto segnalato, l'articolo 36 comma 2 del decreto-legge n. 223 del 2006 non può essere ritenuto di natura interpretativa, a valenza retroattiva, ma va considerato come « innovativo », destinato al valere solo, per le fattispecie verificatesi dopo l'entrata in vigore del decreto medesimo —:

se non ritenga il Ministro interrogato necessario avviare le opportune iniziative, al fine di chiarire definitivamente quale sia la giusta interpretazione dell'articolo 36 comma 2 decreto-legge n. 223 del 2006, anche al fine di porre rimedio a questa grave situazione che genera una vera e propria rottura del « patto sociale » e che potrebbe rappresentare, il più grave dei comportamenti che il legislatore tributario possa manifestare verso la collettività in sede di formazione di leggi nel settore.

(4-00764)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta scritta:

CALEARO CIMAN. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il Tribunale di Vicenza, compresa l'unica sezione staccata di Schio, è costituito da 27 magistrati, distribuiti in due sezioni civili e una penale;

dei 27 magistrati in organico 19 sono assegnati alle sezioni civili e 8 alla sezione penale: un giudice segue la marea delle tutele e delle amministrazioni di sostegno nonché l'intera materia locataria; 2 giudici sono addetti alle procedure fallimentari ed esecuzioni immobiliari; 2 al settore lavoro hanno carichi inimmaginabili in altri uffici, dove i rinvii sono molti più lunghi di quelli del tribunale, (3.000 cause pendenti); il numero dei giudici del lavoro è rimasto invariato anche dopo l'attribuzione della materia del pubblico impiego alla competenza della giurisdizione ordinaria del lavoro; 11 giudici addetti nell'intero circondario (8 nella sede centrale e 3 nella sezione staccata di Schio) alla trattazione delle cause civili ordinarie (circa 5.000 annue);

questo è il settore più critico, dove si riscontrano i ritardi più eclatanti (10-12 anni) proprio a causa della carenza di organico di Tribunale non è in grado di dare risposte tempestive alle richieste dei cittadini, come evidenziato da un rapporto delle categorie economiche, sindacali e degli avvocati;

l'organico è decisamente insufficiente alle esigenze di giustizia del circondario, basta considerare che il rapporto tra magistrati e numero di abitanti è il più basso d'Italia (1200 cause contro una media nazionale di 500), il numero dei magistrati dovrebbe essere rapportato al tessuto sociale e l'importanza economica del territorio;

nella provincia di Vicenza, nell'area di competenza del Tribunale vicentino vi sono 18.000 industrie, con 150.000 addetti, 14.500 attività commerciali con 40.000 addetti; tra le industrie vi sono concen-